



Regione
ABRUZZO

Regione
CAMPANIA

Autorità di Bacino

dei Fiumi

Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore

Comitato Istituzionale



Regione
MOLISE



Regione
PUGLIA

Seduta del 19 novembre 2010

Deliberazione n. 144

Oggetto: Leggi regionali 16 settembre 1998 n. 78 della Regione Abruzzo, 25 luglio 2002 n. 11 della Regione Campania, 29 dicembre 1998 n. 20 della Regione Molise e 20 aprile 2001 n. 12 della Regione Puglia - Linee guida in merito alla documentazione tecnica da allegare alle richieste di parere sulle concessioni di derivazione e utilizzazione di acque superficiali e sotterranee.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

- Viste** le leggi regionali 16 settembre 1998 n. 78 della Regione Abruzzo, 25 luglio 2002 n. 11 della Regione Campania, 29 dicembre 1998 n. 20 della Regione Molise e 20 aprile 2001 n. 12 della Regione Puglia, istitutive dell'Autorità di bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore;
- Visto** il Regio Decreto del 14 agosto 1920, n. 1285: "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";
- Visto** il Decreto Ministeriale 16 dicembre 1923: "Norme per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a corredo di domande per grandi e piccole derivazioni d'acqua", di cui all'art. 9 del regolamento emanato con R.D. 1285/192;
- Visto** il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici", e s.m.i.;
- Vista** la legge 4 agosto 1984, n. 464: "Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle Miniere del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale", in merito agli obblighi di trasmissione della documentazione contenente i risultati della ricerca (stratigrafia, prove di collaudo, etc...) e delle caratteristiche tecniche delle opere realizzate (per pozzi profondi più di 30 m e per gallerie drenanti lunghe più di 200 m);
- Visto** il D. Lgs. 12 luglio 1993, n. 275: "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche" (che ha introdotto, tra l'altro, il parere preventivo dell'Autorità di Bacino in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di bacino - poi sostituito dal Piano di Tutela delle acque con il D.Lgs. 152/1999 - anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo dell'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, riprende il concetto di deflusso minimo vitale per i corsi d'acqua);

- Visto** il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e Territorio 28/7/2004, con allegate le “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la determinazione del minimo deflusso vitale”, che al paragrafo 7.2 prevedono che “in attesa dei Piani di tutela e comunque per i corsi d’acqua non ancora interessati dalle elaborazioni di Piano, il DMV potrà essere definito in base ai criteri e alle formule adottati dalle Autorità di bacino o dalle Regioni”;
- Visto** il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” (che, tra l’altro, elimina il silenzio-assenso del parere dell’Autorità di Bacino, stabilendo termini di 40 gg. o 90 gg, a seconda se trattasi di piccole o grandi derivazioni);
- Preso atto** che le Autorità di Bacino, in base alla legislazione vigente, sono chiamate ad esprimere il proprio parere vincolante sulle richieste di concessione di derivazione delle acque;
- Ritenuto** opportuno formulare criteri tecnici per valutare le domande di concessione di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali e sotterranee e definire uno standard di documentazione da allegare alle richieste, in modo da garantire uniformità di comportamento sulla base degli elementi acquisiti;
- Precisato** che la documentazione e gli elementi richiesti, utili riferimenti per l’espressione del parere di competenza, sono finalizzati ad individuare condizioni di compatibilità tra i diversi utilizzi e la salvaguardia della risorsa idrica;
- Ravvisata** pertanto la necessità di approvare l’allegato documento contenente linee guida in merito alla documentazione tecnica da allegare alle richieste di parere sulle concessioni di derivazione e utilizzazione di acque superficiali e sotterranee;
- Sentito** il Segretario Generale;
- Ritenuto** di dover provvedere, su proposta del Presidente:

UNANIME DELIBERA

- 1) di impartire, per i motivi esposti in premessa che qui di seguito si intendono riportati, le disposizioni operative, contenute nell’allegato documento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, alle quali si dovrà attenere la segreteria tecnico-operativa dell’Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, interessata ad esprimere pareri sulle concessioni di derivazione e utilizzazione di acque superficiali e sotterranee;
- 2) di demandare al Segretario Generale l’esecuzione del presente atto e, in particolare, di trasmettere copia dello stesso alle Presidenze delle Giunte Regionali dell’Abruzzo, Campania, Molise e Puglia, per la pubblicazione sui rispettivi Bollettini Ufficiali Regionali;

- 3) di trasmettere, altresì, copia della presente deliberazione alle competenti direzioni generali regionali.

IL SEGRETARIO
Segretario Generale dell'Autorità
(Dott. Ing. Raffaele Moffa)
f.to MOFFA

IL PRESIDENTE
Presidente del Comitato Istituzionale
(On.le Dott. A. Michele Iorio)
f.to IORIO

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo

Campobasso, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Ing. Raffaele Moffa)

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo

Campobasso, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Ing. Raffaele Moffa)



*Autorità di Bacino
dei Fiumi
Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore*



**DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI PARERE SULLE
CONCESSIONI DI DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI E
SOTTERRANEE (ART. 96, COMMA 1, DEL D.LGS. 152/2006)**

Acque sotterranee

Sorgenti

Corsi d'acqua

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI
TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 144 DEL 19 NOVEMBRE 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. ING. RAFFAELE MOFFA)
F.TO MOFFA

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI
TRIGNO, BIFERNO E MINORI, SACCIONE E FORTORE

Per copia conforme all'originale

Campobasso lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Ing. Raffaele Moffa)



*Autorità di Bacino
dei Fiumi
Trigno, Biferno e Minori, Laccione e Tortore*



1. PREMESSA

Le Autorità di Bacino, in base alla legislazione vigente, sono chiamate ad esprimere il proprio parere vincolante sulle richieste di concessione di derivazione e tale parere viene rilasciato *“in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa del Piano anzidetto”* (art. 96 D.Lgs. 152/2006).

Si ritiene, pertanto, opportuno formulare criteri tecnici per valutare le domande di concessione di derivazione e definire uno standard di documentazione da allegare alle richieste, in modo da garantire uniformità di comportamento sulla base degli elementi acquisiti.

La documentazione e gli elementi richiesti, utili riferimenti per l'espressione del parere di competenza, sono finalizzati ad individuare condizioni di compatibilità tra i diversi utilizzi e la salvaguardia della risorsa idrica.

Il presente documento è il risultato della elaborazione di approfondimenti sulla legislazione vigente e sulle esperienze regolamentari e applicative di diverse realtà territoriali (Autorità di Bacino, regioni, province...), queste ultime per alcuni aspetti fatte proprie più o meno integralmente, laddove necessario con gli adeguamenti ritenuti opportuni.

Le indicazioni tecniche in esso contenute rimangono in ogni caso suscettibili di modifiche e integrazioni in funzione di:

- leggi, direttive, regolamenti, atti di pianificazione o quant'altro dovesse intervenire in futuro a normare la materia trattata;
- valutazioni derivanti dall'esperienza dell'applicazione corrente di quanto stabilito.

CASI PARTICOLARI: AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA

Ai sensi della vigente normativa, nel caso di richieste di derivazione di acque sotterranee da pozzi che risultino ancora da realizzare, il procedimento inizia con la presentazione di una richiesta di concessione. Il rilascio della concessione è però preceduto da una *“Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee”* da parte dell'Ente titolare del procedimento.

Si chiarisce in proposito che il parere dell'AdB interviene, di norma, successivamente al rilascio da parte dell'Ente competente del provvedimento di *“Autorizzazione alla ricerca”*. Ciò in quanto il pa-

rere stesso deve riguardare, come sopra riportato, la compatibilità dell'utilizzazione con il bilancio idrico o idrologico, e tale compatibilità può essere valutata solo sulla base delle caratteristiche dell'acquifero e dell'opera di presa, che sono di norma desunte solo successivamente alla realizzazione della perforazione di prova, salvo i casi in cui siano disponibili dati ricavati da pozzi esistenti contigui e confrontabili per caratteristiche tecniche.

Pertanto, all'atto del ricevimento della richiesta di parere da parte dell'Ente competente, qualora risulti che la perforazione di prova deve ancora essere realizzata e non siano forniti dati relativi a pozzi contigui e assimilabili per caratteristiche tecniche, l'AdB provvederà a richiedere preventivamente gli elementi tecnici integrativi necessari all'espressione del parere, rinviando l'espressione del parere al ricevimento degli elementi stessi e conseguentemente sospendendo i termini di cui all'art. 7 comma 1 bis RD 1775/33, senza che ciò inibisca la possibilità che l'Ente competente rilasci l'Autorizzazione alla ricerca“, provvedimento che anzi costituisce il presupposto per poter acquisire, da parte del proponente, i dati necessari all'espressione del parere dell'AdB.

Di seguito vengono fornite le indicazioni in merito alla documentazione da produrre per l'ottenimento dei pareri previsti dall'art. 96, comma 1, del D.Lgs 152/2006, che ha modificato l'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933, in merito alle domande di derivazione e i relativi riferimenti normativi.

2. DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE MEDIANTE OPERE DI CAPTAZIONE

La progettazione di un'opera di captazione di acque sotterranee necessita sempre di uno studio idrogeologico preliminare da eseguire nella fase di ricerca della risorsa. In relazione al parere di competenza dell'Autorità di Bacino (ex art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, per come modificato dall'art. 96, comma 1, del D.Lgs 152/2006), preliminare e vincolante per gli uffici concedenti in merito agli **utilizzi di acque sotterranee, mediante opere di captazione quali pozzi, trincee drenanti, ecc.** la documentazione tecnica da allegare alle domande di concessione deve essere caratterizzata da un grado di elaborazione e da contenuti tali da consentire esaustivamente la valutazione degli aspetti relativi:

“...alla garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico e dell'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate...” (art. 12-bis, comma 2, del R.D. 1775/1933 nella formulazione dell'art. 96, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, originariamente introdotta dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 275/1993).

Nel caso degli **utilizzi di acque sotterranee tramite pozzi, trincee drenanti, etc... con espresso richiamo ai riferimenti normativi riportati in appendice**, gli elaborati progettuali da fornire all'Autorità di Bacino, redatti da tecnici in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia delle opere da realizzare e/o degli elaborati tecnici da produrre, sono:

1. Relazione tecnica generale in cui devono essere specificati i seguenti elementi:

- generalità del richiedente, comune e località di ubicazione dell'opera di presa;
- inquadramento preliminare delle opere riguardo alle perimetrazioni di pericolosità idraulica e/o da frana del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) di riferimento e, in caso di interferenza, loro giustificazione normativa nell'ambito delle relative Norme di Attuazione (ciò ai fini della sola verifica di compatibilità con il Progetto di PAI, laddove necessario);
- riferimenti ad altre eventuali situazioni di vincolo territoriale (idrogeologico, urbanistico, paesaggistico-ambientale...) interferenti con le aree d'intervento;
- inquadramento corografico in scala 1:10.000 e/o 1:25.000, con perimetrazione del bacino idrogeologico di interesse, se ricostruito, e del bacino imbrifero all'interno del quale ricade l'opera di presa, e ubicazione in scala di maggior dettaglio (1:2.000 o più, se disponibile) delle opere connesse alla captazione (pozzo propriamente detto, opere di trasporto e utilizzo) e alla eventuale restituzione dell'acqua;
- indicazione univoca delle coordinate UTM 33 - ED 50 e della quota del piano campagna in m.s.l.m. del pozzo di emungimento e delle opere di eventuale restituzione sia nella relazione che sugli elaborati cartografici allegati (necessaria per l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche);

- attestazione degli adempimenti di cui all'art. 1 della legge 464/84 in merito alla comunicazione da inviare attualmente all'ISPRA - Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata ed Idrogeologia – via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 ROMA e della documentazione contenente i risultati della ricerca (stratigrafia, prove di collaudo, etc...) e le caratteristiche tecniche delle opere realizzate (per pozzi profondi più di 30 m e per gallerie drenanti di lunghezza superiore ai 200 m);
- tipologia d'uso: consumo umano, igienico e assimilati, domestico, irriguo, zootecnico, industriale, piscicoltura, idroelettrico, irrigazione di impianti sportivi e di aree destinate a verde pubblico, antincendio, altro uso;
- definizione della portata media (l/s) e della portata massima (l/s), del volume mensile (m³) e annuo di prelievo (m³);
- informazioni su eventuali pozzi preesistenti, ricadenti nel medesimo acquifero o che comunque potrebbero risentire dell'emungimento dall'opera di presa, in un intorno di 500 m e, possibilmente, loro cartografazione;
- descrizione degli strumenti di misurazione e monitoraggio delle portate di prelievo oggetto di domanda, per come già previsto dall'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i., dal D.M. 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e ora dall'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- indicazioni in merito all'esistenza o meno di fonti alternative di approvvigionamento (reti consortili o altro) (art. 96, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, che inserisce un altro comma dopo il terzo dell'art. 21 del R.D. 1775/1933);
- (solo per i pozzi ad uso potabile), in aggiunta, le analisi delle caratteristiche fisico-chimiche e batteriologiche delle acque, la cartografazione di eventuali centri di pericolo (art. 94, comma 4 del D.Lgs. 152/2006) presenti nell'intorno dell'opera di captazione per un raggio di almeno 500 m, la proposta preliminare di delimitazione delle aree di salvaguardia per l'opera in progetto (di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) previste dall'art. art. 94 del D.Lgs. 152/2006 1;
- dettaglio
 - delle caratteristiche esecutive della perforazione
 - modalità di avanzamento • diametro • profondità;
 - delle caratteristiche tecnico-costruttive del pozzo
 - tubo di rivestimento • cementazione • filtri e loro posizionamento • pompa installata (profondità di posizionamento, tipo, matricola e potenza, caratteristiche tecniche della pompa e del relativo contatore).

2. Studio geologico-idrogeologico di dettaglio

- sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde, con particolare riguardo alla stratigrafia e alla permeabilità dei materiali attraversati (individuazione dell'acquifero che si intende captare, valutazione della compatibilità dei prelievi con le condizioni idrogeologiche locali e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, verifica di eventuali interferenze con altre derivazioni già in essere e/o corsi d'acqua limitrofi);
- **prova di portata**, per la definizione delle caratteristiche idrauliche del pozzo, con misurazione dei livelli *statico* e *dinamico* della falda, ricostruzione della *curva caratteristica del pozzo* e definizione della *portata critica di emungimento* (l/s) e della *portata di esercizio o*

ottimale (l/s), il tutto completo di tabelle e diagrammi riassuntivi. Deve essere altresì definito il cono di emungimento per la verifica delle interferenze con le eventuali altre opere di derivazione esistenti nell'area e/o corsi d'acqua limitrofi.

3. Relazione sul fabbisogno dalla quale si evincano i quantitativi richiesti in concessione, il volume massimo annuo (mc/a), la portata massima istantanea (l/s), il volume giornaliero massimo (mc/g), le modalità di effettivo utilizzo (continuo, discontinuo, sporadico e periodi di utilizzo) e la giustificazione dei quantitativi richiesti con l'attività:

- consumo umano: abitanti serviti;
- uso irriguo: superficie complessiva da irrigare (in ettari), colture esistenti e/o da impiantare, sistema di irrigazione, compensorio irriguo;
- uso zootecnico: tipo di allevamento e numero dei capi;
- uso industriale: descrizione del processo produttivo e di utilizzo dell'acqua, eventuali sistemi di riciclo.

Per le **domande di concessioni in sanatoria** relative a pozzi esistenti, devono essere evidenziate e giustificate adeguatamente le informazioni richieste che eventualmente non è possibile fornire.

Per le **domande di rinnovo delle concessioni** che confermano i quantitativi e gli utilizzi già assentiti, il richiedente potrà richiamare, proponendoli comunque in copia, gli elaborati tecnico-documentali della documentazione tecnica già prodotta agli uffici concedenti e all'Autorità di Bacino all'atto della concessione originaria, se rispondenti a quanto sopra. La stessa Autorità si riserva in ogni caso di richiedere la documentazione integrativa che dovesse ritenere necessaria.

Per il rilascio del parere di cui sopra l'Ente procedente è tenuto a trasmettere il progetto all'Autorità di Bacino.

¹ In caso di erogazione a terzi “*mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse*” (art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).

3. DERIVAZIONI MEDIANTE CAPTAZIONE DI SORGENTI

In relazione al parere di competenza dell'AdB (ex art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, per come modificato dall'art. 96, comma 1, del D.Lgs 152/2006), preliminare e vincolante per le strutture concedenti in merito agli **utilizzi di acque superficiali e/o sotterranee, tramite captazioni di sorgenti**, la documentazione tecnica da allegare alle domande di concessione deve essere caratterizzata da un grado di elaborazione e da contenuti tali da consentire esaustivamente la valutazione degli aspetti relativi (vedi anche comma 3 dell'art. 96 del D/Lgs. 152/2006):

- “..alla garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico e dell'”equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero...” (art. 12-bis, comma 2, del R.D. 1775/1933 nella formulazione dell'art. 96, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, originariamente introdotta dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 275/1993);
- al *Deflusso Minimo Vitale* (DMV), ossia della portata minima da rilasciare a valle dell'opera di presa.

Nel dettaglio, con espresso richiamo ai riferimenti normativi riportati in appendice, gli elaborati progettuali da fornire all'Autorità di Bacino, redatti da tecnici in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia delle opere da realizzare e/o degli elaborati tecnici da produrre, sono:

1. Relazione tecnica generale in cui devono essere specificati i seguenti elementi:

- generalità del richiedente, comune e località di ubicazione dell'opera di presa;
- inquadramento preliminare delle opere riguardo alle perimetrazioni di pericolosità idraulica e/o da frana del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) di riferimento e, in caso di interferenza, loro giustificazione normativa nell'ambito delle relative Norme di Attuazione (ciò ai fini della sola verifica di compatibilità con il Progetto di PAI, laddove necessario);
- riferimenti ad altre eventuali situazioni di vincolo territoriale (idrogeologico, urbanistico, paesaggistico-ambientale...) interferenti con le aree d'intervento;
- inquadramento corografico in scala 1:10.000 e/o 1:25.000, con perimetrazione del bacino idrogeologico di interesse, se ricostruito, e del bacino imbrifero all'interno del quale ricade l'opera di presa, e ubicazione in scala di maggior dettaglio (1:2.000 o più, se disponibile) delle opere connesse alla captazione della sorgente, nonché al trasporto e all'utilizzo della risorsa e, infine, alla eventuale restituzione dell'acqua;
- indicazione univoca delle **coordinate UTM 33 - ED 50** delle opere di presa e delle opere di eventuale restituzione, con quota del piano campagna in m.s.l.m., sia nella relazione che sugli elaborati cartografici allegati (necessaria per l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche);

- attestazione degli adempimenti di cui all'art. 1 della legge 464/84 in merito alla comunicazione da inviare attualmente all'ISPRA - Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata ed Idrogeologia – via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 ROMA e della documentazione contenente i risultati della ricerca (stratigrafia, prove di collaudo, etc...) e le caratteristiche tecniche delle opere realizzate (per pozzi profondi più di 30 m e per gallerie drenanti di lunghezza superiore ai 200 m);
- **tipologia d'uso**: consumo umano, igienico e assimilati, domestico, irriguo, zootecnico, industriale, piscicoltura, idroelettrico, irrigazione di impianti sportivi e di aree destinate a verde pubblico, antincendio, altro uso;
- riferimento al regime delle portate della **portata minima** (l/s) e della **portata massima** (l/s) della sorgente, definizione del **volume mensile** (mc) e **annuo** di prelievo (mc);
- valutazione del **DMV** da rilasciare a valle dell'opera di presa sulla base dei criteri indicati dall'Autorità di Bacino (Deliberazione C. I. 16 aprile 2008 n. 119);
- dettagliata descrizione delle opere di captazione e di eventuale restituzione e del loro funzionamento, con particolare riferimento alle parti volte a garantire il rilascio del DMV;
- informazioni su altre opere di captazione di sorgenti e/o eventuali opere di emungimento preesistenti, interessanti il medesimo acquifero o che comunque potrebbero risentire della captazione richiesta (in un intorno di 500 m) nonché di opere di derivazione di acque superficiali defluenti nell'impluvio naturale e, possibilmente, loro cartografazione;
- descrizione degli **strumenti di misurazione e monitoraggio delle portate di prelievo** oggetto di domanda, per come già previsto dall'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i., dal D.M. 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e ora dall'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- laddove è previsto uno scarico delle acque prelevate, oltre alla ubicazione del punto di restituzione, dovranno altresì essere dettagliati il volume restituito, l'esistenza, la tipologia e la capacità di depurazione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti e/o collettamento dei reflui, la qualità delle acque restituite, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006;
- **(solo per le captazioni di sorgenti ad uso potabile)**, in aggiunta, le analisi delle caratteristiche fisico-chimiche e batteriologiche delle acque, la cartografazione di eventuali centri di pericolo (art. 94, comma 4 del D.Lgs. 152/2006) presenti nell'intorno dell'opera di captazione per un raggio di almeno 500 m, la proposta preliminare di delimitazione delle aree di salvaguardia per l'opera in progetto (di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) previste dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006² ;

2. Studio geologico-idrogeologico di dettaglio

- contenente l'inquadramento dell'area, l'assetto litostratigrafico, i lineamenti geomorfologici, strutturali e idrografici, sezioni geologiche, e la descrizione delle caratteristiche dell'acquifero interessato e del relativo bacino di alimentazione, definizione dei parametri idraulici e idrogeologici necessari per la corretta gestione della sorgente (curva d'esaurimento, coefficiente d'immagazzinamento, etc...);
- definizione del regime delle portate, della **portata minima** (l/s) e della **portata massima** (l/s) della sorgente;

- dettaglio delle fonti di riferimento e di tutti gli elaborati e tabelle (da allegare) riportanti i periodi di osservazione, i dati pluviometrici e/o idrometrici utilizzati e le stazioni di misura considerate, ecc..

3. Relazione sul fabbisogno dalla quale si evincano i quantitativi richiesti in concessione, il volume massimo annuo (mc/a), la portata massima istantanea (l/s), il volume giornaliero massimo (mc/g), le modalità di effettivo utilizzo (continuo, discontinuo, sporadico e periodi di utilizzo) e la giustificazione dei quantitativi richiesti con l'attività:

- consumo umano: abitanti serviti;
- uso irriguo: superficie complessiva da irrigare (in ettari), colture esistenti e/o da impiantare, sistema di irrigazione, compensorio irriguo;
- uso zootecnico: tipo di allevamento e numero dei capi;
- uso industriale: descrizione del processo produttivo e di utilizzo dell'acqua, eventuali sistemi di riciclo.

Per le **domande di rinnovo delle concessioni** che confermano i quantitativi e gli utilizzi già assentiti, il richiedente potrà richiamare, proponendoli comunque in copia, gli elaborati tecnico-documentali della documentazione tecnica già prodotta agli uffici concedenti e all'Autorità di Bacino all'atto della concessione originaria, se rispondenti a quanto sopra. La stessa Autorità si riserva in ogni caso di richiedere la documentazione integrativa che dovesse ritenere necessaria.

Per il rilascio del parere di cui sopra l'Ente procedente è tenuto a trasmettere il progetto all'Autorità di Bacino.

² In caso di erogazione a terzi “*mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse*” (art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).

4. DERIVAZIONI DA CORSI D'ACQUA

In relazione al parere di competenza dell'AdB (ex art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, per come modificato dall'art. 96, comma 1, del D.Lgs 152/2006), preliminare e vincolante per gli uffici concedenti in merito agli **utilizzi di acque superficiali**, la documentazione tecnica da allegare alle domande di concessione deve essere caratterizzata da un grado di elaborazione e da contenuti tali da consentire esaustivamente la valutazione degli aspetti relativi (vedi anche comma 3 dell'art. 96 del D/Lgs. 152/2006):

- al bilancio idrico e/o idrologico del bacino sotteso dall'opera di presa;
- al **Deflusso Minimo Vitale** (DMV), ossia della portata minima da rilasciare nell'alveo del corso d'acqua a valle dell'opera di presa;
- alle previsioni nelle opere d'arte degli appositi passaggi per il DMV e della fauna ittica, in relazione alla tipologia delle opere di derivazione, all'entità delle portate oggetto di derivazione e alle caratteristiche del corpo idrico interessato.

Nel dettaglio, con espresso richiamo ai riferimenti normativi riportati in appendice, gli elaborati progettuali da fornire all'Autorità di Bacino, redatti da tecnici in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia delle opere da realizzare e/o degli elaborati tecnici da produrre, sono:

1. **Relazione tecnica generale** in cui devono essere specificati i seguenti elementi:

- generalità del richiedente, comune e località di ubicazione dell'opera di presa;
- inquadramento preliminare delle opere riguardo alle perimetrazioni di pericolosità idraulica e/o da frana del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) di riferimento e, in caso di interferenza, loro giustificazione normativa nell'ambito delle relative Norme di Attuazione (ciò ai fini della sola verifica di compatibilità con il PAI, laddove necessario);
- riferimenti ad altre eventuali situazioni di vincolo territoriale (idrogeologico, urbanistico, paesaggistico-ambientale...) interferenti con le aree d'intervento;
- inquadramento corografico in scala 1:10.000 e/o 1:25.000, con perimetrazione del bacino imbrifero di interesse, e ubicazione in scala di maggior dettaglio (1:2.000 o più, se disponibile) delle opere connesse alla derivazione (opere di presa, di derivazione/trasporto, utilizzo) e, infine, alla eventuale restituzione dell'acqua;
- indicazione univoca delle **coordinate UTM 33 - ED 50** delle opere di presa e delle opere di eventuale restituzione sia nella relazione che sugli elaborati cartografici allegati (necessaria per l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche);
- **tipologia d'uso**: consumo umano, igienico e assimilati, domestico, irriguo, zootecnico, industriale, piscicoltura, idroelettrico, irrigazione di impianti sportivi e di aree destinate a verde pubblico, antincendio, altro uso;
- valutazione esaustiva e puntuale illustrazione di tutti gli aspetti idrologico-idraulici connessi alla derivazione, come il bilancio idrologico del bacino di riferimento, la caratterizzazione

idrologica del corpo idrico, i calcoli giustificativi delle portate richieste in relazione alle potenzialità del corso d'acqua, ecc.;

- dettaglio delle fonti di riferimento e di tutti gli elaborati e tabelle (da allegare) riportanti i periodi di osservazione, i dati pluviometrici e/o idrometrici utilizzati e le stazioni di misura considerate, ecc.;
- dimostrazione di eventuali similitudini idrogeologiche tra bacino di interesse e bacino di riferimento assunte su basi idrologiche, geologiche, delle formazioni superficiali e di uso del suolo;
- valutazione del **DMV** da rilasciare a valle dell'opera di presa sulla base dei criteri indicati dall'Autorità di Bacino (Deliberazione C. I. 16 aprile 2008 n. 119);
- dettagliata descrizione delle opere di captazione e di eventuale restituzione e del loro funzionamento, con particolare riferimento alle parti volte a garantire il rilascio del **DMV** ed i passaggi della fauna ittica;
- informazioni sulle altre derivazioni di acque superficiali in essere lungo lo stesso corso d'acqua, se disponibili;
- descrizione e ubicazione degli **strumenti di misurazione e monitoraggio delle portate** oggetto di domanda sia in prelievo e, se prevista, in restituzione in base a quanto previsto già dall'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i., dal D.M. 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e ora dall'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- laddove è previsto uno scarico delle acque prelevate, oltre alla ubicazione del punto di restituzione, dovranno altresì essere dettagliati il volume restituito, l'esistenza, la tipologia e la capacità di depurazione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti e/o collettamento dei reflui, la qualità delle acque restituite, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006;
- descrizione dei programmi di controlli ambientali, se previsti in progetto, sulla qualità biologica del corso d'acqua (parametro IBE – Indice Biotico Esteso), per verificare il mantenimento delle caratteristiche qualitative nel tratto compreso tra opera di presa e restituzione;
- **(solo per le derivazioni da rete idrica superficiale ad uso potabile)**, in aggiunta, le analisi delle caratteristiche fisico-chimiche e batteriologiche delle acque, la cartografazione di eventuali centri di pericolo (art. 94, comma 4 del D.Lgs. 152/2006) presenti nell'intorno dell'opera di captazione per un raggio di almeno 500 m, la proposta preliminare di delimitazione delle aree di salvaguardia per l'opera in progetto (di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) previste dall'art. art. 94 del D.Lgs. 152/2006³ ;

2. Studio geologico-idrogeologico di dettaglio

- contenente l'inquadramento dell'area, l'assetto litostratigrafico, i lineamenti geomorfologici, strutturali e idrografici, e la descrizione delle caratteristiche del bacino di alimentazione, definizione del regime delle portate e dei parametri idraulici e idrogeologici necessari per il corretto utilizzo della risorsa.

3. Relazione sul fabbisogno dalla quale si evincano i quantitativi richiesti in concessione, le portate media e massima (l/s), i volumi mensili e annui (mc), le modalità di effettivo utilizzo (continuo, discontinuo, sporadico e periodi di utilizzo) e la giustificazione dei quantitativi richiesti con l'attività:

- consumo umano: abitanti serviti;
- uso irriguo: superficie complessiva da irrigare (in ettari), colture esistenti e/o da impiantare, sistema di irrigazione, comprensorio irriguo;
- uso zootecnico: tipo di allevamento e numero dei capi;
- uso industriale: descrizione del processo produttivo e di utilizzo dell'acqua, eventuali sistemi di riciclo.
- uso idroelettrico: salto utile e potenza installata.

Per le **domande di concessioni in sanatoria** relative a derivazioni esistenti, devono essere evidenziate e giustificate adeguatamente le informazioni richieste che eventualmente non è possibile fornire.

Per le **domande di rinnovo delle concessioni** che confermano i quantitativi e gli utilizzi già assentiti, il richiedente potrà richiamare, proponendoli comunque in copia, gli elaborati tecnico-documentali della documentazione già prodotta agli uffici concedenti e all'Autorità di Bacino all'atto della concessione originaria, se rispondenti a quanto sopra. La stessa Autorità si riserva in ogni caso di richiedere la documentazione integrativa che dovesse ritenere necessaria.

Per il rilascio del parere di cui sopra l'Ente procedente è tenuto a trasmettere il progetto all'Autorità di Bacino.

³ In caso di erogazione a terzi *“mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse”* (art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).

APPENDICE : RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regio Decreto del 14 agosto 1920, n. 1285: “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”.
- Decreto Ministeriale 16 dicembre 1923: “Norme per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a corredo di domande per grandi e piccole derivazioni d’acqua”, di cui all’art. 9 del regolamento emanato con RD 1285/1920.
- Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”, e s.m.i..
- Legge 4 agosto 1984, n. 464: “Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle Miniere del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale”, (in merito agli obblighi di trasmissione della documentazione contenente i risultati della ricerca (stratigrafia, prove di collaudo, etc...) - e delle caratteristiche tecniche delle opere realizzate (per pozzi profondi più di 30 m e per gallerie drenanti lunghe più di 200 m).
- D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275: “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche” (che ha introdotto, tra l’altro, il parere preventivo dell’Autorità di Bacino in ordine alla compatibilità dell’utilizzazione con le previsioni del piano di bacino - poi sostituito dal Piano di Tutela delle acque con il D.Lgs. 152/1999 - anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo dell’equilibrio del bilancio idrico o idrologico, riprende il concetto di deflusso minimo vitale per i corsi d’acqua).
- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e Territorio 28/7/2004, con allegate le “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la determinazione del minimo deflusso vitale”, che al paragrafo 7.2 prevedono che “in attesa dei Piani di tutela e comunque per i corsi d’acqua non ancora interessati dalle elaborazioni di Piano, il DMV potrà essere definito in base ai criteri e alle formule adottati dalle Autorità di bacino o dalle Regioni”.
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” (che, tra l’altro, elimina il silenzioassenso del parere dell’Autorità di Bacino, stabilendo termini di 40 gg. o 90 gg. a seconda se trattasi di piccole o grandi derivazioni).